



**TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA**

**Sezione specializzata in materia di impresa**

**RG 7383/2024**

Il giudice dott.ssa Lisa Torresan  
a scioglimento della riserva assunta  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Nel procedimento in epigrafe promosso ex art. 700 cpc ed ex art. 2476, secondo comma, cc da  
**FI.ME Holding srl**, rappr e dif. dall'avv. Elona Spahaj

- ricorrente -

contro

**Rimac Pro Geo s.r.l.** (P.iva 04677470272) con sede legale in Venezia, Via Istituto S. Maria della Pietà  
n. 23, in persona del legale rappresentante pro tempore

- resistente non costituita -

\* \* \*

Visto il ricorso ex art. 2476, 2° comma, cod. civ. nonché ex art. 700 cpc, proposto da FI.ME Holding srl, contro la società Rimac Pro Geo srl, di cui parte ricorrente è socia, titolare del 10% del capitale sociale ( cfr. visura – doc. n. 2-);

Osservato che

- parte ricorrente ha esposto di non avere più avuto notizie circa l'andamento della società dopo l'approvazione del bilancio di esercizio al 2021- 2022, approvato nel marzo 2023;
- ha asserito di non avere ricevuto alcun riscontro, da parte dell'amministratore, alle richieste allo stesso inviate in via informale, e nemmeno alla pec inviata in data 24 gennaio 2024 (doc. n. 10) ;
- ha allegato di avere dunque assunto autonome informazioni circa l'andamento della società, avendo appreso, ad esempio, che la società aveva ricevuto la notifica di un decreto ingiuntivo per il pagamento di forniture rimaste inevase, nonostante il bilancio al 31 dicembre 2022 non esponesse una situazione di difficoltà economica; ha poi appreso che la società risultava non svolgere più alcuna attività dal mese di dicembre 2022, tanto che i suoi dipendenti si erano dimessi a far data dal 31.12.2022;
- ha poi esposto di avere appreso che FREIA Service srl, la società di consulenza contabile o fiscale, tenutaria delle scritture contabili, aveva comunicato a Rimac Pro Geo s.r.l. formale disdetta del servizio di server contabile e amministrativo a far data dal 31.12.2023, minacciando anch'essa di far valere



giudizialmente i crediti per le fatture rimaste impagate; non risultava detto incarico fosse stato rivolto ad altri; Freia Service aveva poi riscontrato negativamente la richiesta di accesso rivolta dal socio odierno ricorrente, confermando di detenere la documentazione contabile della società ma negando la consultazione, in difetto dell'autorizzazione dell'amministratore di Rimac Pro Geo srl, che si era reso irreperibile ( doc. n. 7b);

- i ricorrenti hanno quindi lamentato la lesione del diritto del socio ad essere informato sull'andamento della società ex art. 2476 cod civ;

- in relazione al *periculum in mora*, parte ricorrente ha evidenziato che il procrastinarsi dell'ingiustificato silenzio dell'amministratore lederebbe il suo diritto di controllare la gestione sociale in atto, laddove il differimento del potere di verifica all'esito del giudizio di merito verrebbe irreparabilmente a frustrare l'attualità del controllo medio tempore; l'urgenza di procedere al controllo sarebbe aggravata dal fatto che si avvicinavano i termini di scadenza per l'approvazione del bilancio;

- parte ricorrente ha quindi chiesto al Tribunale di ordinare alla resistente di consentire ai ricorrenti e/o a professionista di sua fiducia, con facoltà di estrazione di relativa copia, la consultazione dei seguenti documenti:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e delle decisioni dei soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo nonché il libro inventari;
- fatture di vendita e di acquisti relative agli anni 2021-2024;
- copia del registro iva anni dal 2021 al 2024;
- dettaglio degli stipendi dei dipendenti relativi agli anni 2021 -2024;
- copia degli estratti del conto corrente societario acceso presso Intesa San Paolo s.p.a. e/o eventualmente presso altri istituti di credito non noti all'odierna ricorrente;
- copia dei contratti di consulenza o lettere di incarico in essere e dettagli dei compensi corrisposti dal 2021 al 2024;

- Rilevato che nessuno si è costituito per la società convenuta, cui il ricorso è stato tempestivamente notificato via PEC;

- Considerato, quanto al *fumus boni juris*, che il diritto di ispezione e controllo del socio di una società a responsabilità limitata sull'operato dell'organo amministrativo, ex art. 2476 secondo comma c.c., è un diritto potestativo attribuito al socio indipendentemente dall'entità della sua partecipazione nella compagine sociale. La *ratio* è quella di permettere al socio un certo controllo dell'amministrazione sociale ed altresì di offrirgli gli strumenti per poter consapevolmente esercitare i propri diritti amministrativi di socio. Tale diritto è quindi autonomo ed esercitabile in funzione di qualsivoglia prerogativa spettante al socio, senza che il socio richiedente sia tenuto ad esplicitare il fine per il quale egli intende esercitare il diritto di controllo e quindi "senza che il socio sia onerato di dimostrarne la utilità rispetto alla soddisfazione di un suo specifico interesse, e tutelabile in via d'urgenza in riferimento



alla esigenza di attualità del controllo rispetto alle vicende sociali” (Trib. Milano, sezione specializzata in materia di imprese, n. 5883/2017); “il diritto di controllo del socio non amministratore si risolve in un diritto potestativo a tutela sia di diritti individuali che societari ad una corretta amministrazione ed attiene ad un diritto che inerisce alla stesso *status socii*” (Trib. Milano, sez. specializzata impresa, ord. 26/09/2016). Ne consegue che l’esercizio del diritto di accesso, essendo manifestazione di un potere di controllo individuale e inerente alla qualifica di socio, anche nel caso in cui il socio sia comproprietario di una quota non compete esclusivamente al rappresentante comune, ma può essere riconosciuto anche al singolo comproprietario (cfr. in tal senso, Trib di Venezia. 20/06/2018, che richiama Trib. di Milano 26/09/2016);

- Ritenuto, in particolare, che le sole limitazioni all’esercizio del diritto siano da individuarsi nelle condotte contrarie a buona fede e correttezza, per cui il socio chiede l’accesso a documentazione non per fini strettamente informativi ma “al solo scopo di ostacolare l’attività sociale” (Trib. Roma, sezione specializzata in materia di imprese, n. 3262 – 2 /2017), da ciò conseguendo che sulla società che intenda provare il carattere meramente emulativo dell’esercizio del diritto di accesso da parte del socio, grava un particolare onere probatorio: sul punto, condivisibile giurisprudenza di merito ha avuto modo di chiarire che “mentre al socio, per ottenere tutela cautelare, è sufficiente fornire sommario fondamento alla deduzione dell’ostacolo o dell’impedimento frapposto della società all’esercizio di quel diritto, la società, se vuole legittimamente insistere nel diniego, deve fornire elementi - quanto meno a livello di *fumus boni iuris* - a sostegno del dedotto comportamento abusivo del socio, trattandosi appunto di fatto che circoscrive od addirittura elide il diritto altrui.” (così Trib. Milano, sezione specializzata in materia di imprese, n.17321/2013);

- Rilevato che, nel caso in esame, la ricorrente ha dimostrato la propria qualità di socia ed altresì ha documentato di essersi rivolta alla società per ottenere l’accesso alla documentazione sociale;

- Osservato che, dalla corrispondenza depositata in atti, emerge che le richieste non hanno avuto alcun riscontro; dalla corrispondenza intercorsa con la società Freia Service srl emerge inoltre che l’amministratore non si rende reperibile non solo ai soci, ma anche al tenentario delle scritture contabili;

- Considerato che la società, scegliendo di non costituirsi in giudizio, non ha introdotto alcun elemento idoneo a giustificare una qualche limitazione del diritto di ispezione spettante al socio;

- Ritenuto pertanto che il ricorso sia assistito da adeguato *fumus boni iuris* .

- Ritenuto inoltre che sussista il *periculum in mora*, dovendosi considerare che il mancato tempestivo esercizio del diritto di accesso preclude al ricorrente la possibilità di esercitare in modo consapevole i propri diritti di socio e di controllo sulla gestione societaria, oltre che di valutare l’opportunità di esercitare il proprio diritto di reazione nei confronti dell’operato dell’organo gestorio ;

- Considerato che, in ragione di quanto sin qui esposto, il ricorso vada accolto e, per l’effetto, alla società Rimac Pro Geo s.r.l. vada ordinato di consentire al ricorrente di accedere ed estrarre copia, a



sue spese, personalmente o mediante professionista di sua fiducia, di tutti documenti indicati in premessa, assegnando all'uopo termine di giorni 30 dalla comunicazione del presente provvedimento; l'accesso potrà avvenire, in orario di ufficio, sia presso la sede sociale sia presso il tenentario delle scritture contabili o presso altri luoghi in cui le scritture o i documenti siano detenuti, purché alla presenza e nel contraddittorio con l'amministratore della società resistente, non potendosi attribuire al socio il diritto di ottenere direttamente la consultazione presso soggetti terzi, estranei alla società alla quale pertiene la documentazione stessa; sul punto, va infatti osservato che il diritto potestativo di cui all'art. 2476 cc, di avere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare libri e documenti sociali, può essere fatto valere nei confronti della società e, per essa, dei suoi amministratori, non attribuendo invece, la disposizione, un accesso diretto del soci alla documentazione sociale;

Ritenuto inoltre che la resistente, soccombente, vada condannata a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate come in dispositivo;

### **P.Q.M.**

Accoglie il ricorso e, per l'effetto

ordina alla società Rimac Pro Geo s.r.l, (P.iva 04677470272) con sede legale in Venezia, Via Istituto S. Maria della Pietà n. 23, in persona del legale rappresentante pro tempore, di consentire a parte ricorrente di consultare ed estrarre copia, a sue spese, personalmente o mediante professionista di sua fiducia, dei seguenti documenti:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e delle decisioni dei soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo nonché il libro inventari;
- fatture di vendita e di acquisti relative agli anni 2021-2024;
- copia del registro iva anni dal 2021 al 2024;
- dettaglio degli stipendi dei dipendenti relativi agli anni 2021 -2024;
- copia degli estratti del conto corrente societario acceso presso Intesa San Paolo s.p.a. e/o eventualmente presso altri istituti di credito non noti all'odierna ricorrente;
- copia dei contratti di consulenza o lettere di incarico in essere e dettagli dei compensi corrisposti dal 2021 al 2024;

Assegna all'uopo termine di giorni 30 dalla comunicazione del presente provvedimento;

Dispone che l'accesso avvenga, in orario di ufficio, sia presso la sede sociale sia presso il tenentario delle scritture contabili o presso altri luoghi in cui le scritture o i documenti siano detenuti, purché alla presenza e nel contraddittorio con la società resistente;

Condanna Rimac Pro Geo s.r.l. a rifondere ai ricorrenti le spese del presente procedimento, che si liquidano in euro 518,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Si comunichi.



Venezia, 28 giugno 2024

il Giudice designato  
dott.ssa Lisa Torresan

